

OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	<i>Parti dell'atto</i>
Adeguamento APS	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE DEL LEGAME APS

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	<i>Numero</i>
24/12/2020	3	12900

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita in data 16 novembre 2020 fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione di Promozione sociale avente la seguente *denominazione* "**ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE DEL LEGAME APS**" da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Firenze, con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà:

- a) Privilegiare il teatro come luogo di sintesi dei linguaggi e delle arti;
- b) Produrre spettacoli teatrali, usicali, recitals, performance d'arte varia, letture conferenze, dibattiti e pubblici incontri.
- c) Favorire la crescita culturale dei soci e, in generale del pubblico, in particolare nel campo artistico e teatrale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e preparazione che possono anche essere realizzati in

	collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, etc.	
	d)Partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi;	
	e)Favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione;	
	f)Promuovere iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di biblioteche, banche dati, convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, conferenze, seminari, pubblicazioni e quant'altro ritenuto opportuno;	
	g)Promuovere attività di animazione ed aggregazione, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali operando in particolare con la realizzazione di momenti d'incontro e scambio intergenerazionale, nonché viaggi di studio;	
	h)Promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;	
	i)Promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	Tali attività possono essere svolte anche attraverso l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative promozionali ed editoriali, che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura in genere e della cultura teatrale in particolare;	
	L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria,	

	necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per queste attività	
	l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni	
	per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.	
	L'associazione non dispone <i>limitazioni</i> con riferimento alle condizioni	
	economiche e <i>discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione</i>	
	<i>degli associati</i> e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,	
	della quota associativa.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	settore, <i>attività diverse</i> da quelle di interesse generale, <i>secondarie e</i>	
	<i>strumentali</i> rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente	
	operata da parte dell'Organo di amministrazione.	
	L'associazione può esercitare anche attività di <i>raccolta fondi</i> , a norma	
	dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,	
	- attraverso la richiesta a <i>terzi</i> di donazioni, lasciti e contributi di natura non	
	corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)	
	Il <i>numero</i> degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le <i>persone fisiche</i> e gli <i>enti</i> del Terzo settore	
	o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che	
	partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro	
	competenze e conoscenze.	
		3

	I minori di diciotto anni, possono assumere il titolo di socio solo previo	
	consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale	
	Chi intende essere <i>ammesso</i> come associato dovrà presentare all'Organo di	
	amministrazione una domanda che dovrà contenere:	
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,	
	gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi associativi;	
	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo <i>criteri non</i>	
	<i>discriminatori</i> , coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse	
	generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere <i>comunicata</i> all'interessato e	
	<i>annotata</i> , a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la <i>deliberazione</i>	
	<i>di rigetto</i> della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di	
	amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocati, in occasione della sua successiva convocazione	
	Lo status di associato ha carattere <i>permanente</i> e può venire meno solo nei	
	casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale	
	principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di	
	diritti o a termine.	

	ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il <i>diritto</i> di :	
	eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	esaminare i libri sociali;	
	essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	frequentare i locali dell'associazione;	
	partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei	
	bilanci e consultare i libri associativi;	
	Gli associati hanno l' <i>obbligo</i> di:	
	rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i	
	termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;	
	ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per <i>morte, recesso o esclusione</i> .	
	L'associato che contravviene <i>gravemente</i> agli obblighi del presente Statuto	
	negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi	
	associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione, può essere <i>escluso</i> dall'associazione mediante deliberazione	
	dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni	
	dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
		5

	adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.	
	L'associato può sempre <i>recedere</i> dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha <i>effetto</i> con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	I <i>diritti di partecipazione</i> all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa <i>non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.</i>	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul <i>patrimonio</i> della stessa.	
	ART. 6 (Organi)	
	Sono <i>organi</i> dell'associazione:	
	l'Assemblea;	
	l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);	
	il Presidente;	
	l'Organo di controllo, qualora si renda obbligatorio per Legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;	
	ART. 7 (Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno <i>diritto di voto</i> tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha <i>un voto</i> .	
	Ciascun associato può farsi <i>rappresentare</i> in Assemblea da un altro associato mediante <i>delega scritta</i> , anche in calce all'avviso di convocazione	
		6

	Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.	
	La <i>convocazione</i> dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, via mail, via whatsapp, via sms e con affissione in bacheca presso la sede legale dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (non il giorno stesso della prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito comunicato dal socio.	
	L'Assemblea si <i>riunisce</i> almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la <i>necessità</i> o quando ne è fatta <i>richiesta motivata</i> da almeno un decimo degli associati (assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze <i>inderogabili</i> :	
	<i>nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</i>	
	<i>approva il bilancio di esercizio;</i>	
	<i>delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</i>	
	<i>delibera sulla esclusione degli associati;</i>	
	<i>delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;</i>	
	<i>approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</i>	
	<i>delibera lo scioglimento;</i>	
	<i>delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;</i>	
	<i>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo</i>	
		7

	Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in <i>prima convocazione</i> con la presenza	
	di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in <i>seconda</i>	
	<i>convocazione</i> qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o	
	per delega.	
	L'Assemblea <i>delibera</i> a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno voto.	
	L'assemblea può essere svolta anche in videoconferenza con l'ausilio di	
	piattaforme o applicazione dedicate, purchè sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota.	
	Assemblea straordinaria:	
	Per <i>modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto</i> occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$	
	degli associati (in prima convocazione) e il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti.	
	Per deliberare lo <i>scioglimento dell'associazione</i> e la devoluzione del	
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (in prima	
	convocazione)	
	ART. 8 (Organo di amministrazione)	
	L'Organo di amministrazione <i>opera</i> in attuazione delle volontà e degli indirizzi	
	generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può	
	essere, per gravi motivi, <i>revocato</i> con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto	
	quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva	
	dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
		8

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti minimo di 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne

	erano a conoscenza.	
	ART. 9 (Presidente)	
	Il Presidente <i>rappresenta legalmente</i> l'associazione - nei rapporti interni ed	
	in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti	
	che la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è <i>eletto</i> dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza	
	dei presenti.	
	Il Presidente <i>dura in carica</i> quanto l'Organo di amministrazione e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per	
	gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di	
	amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo	
	Presidente.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,	
	riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il <i>Vice Presidente</i> sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione	
	ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 10 (Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, anche <i>monocratico</i> , è nominato al ricorrere dei	
	requisiti previsti dalla Legge.	
	I <i>componenti</i> dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice	
	civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.	
	2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
		10

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)	
<p>Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il <i>divieto di distribuire</i>, anche in modo <i>indiretto</i>, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p>	
ART. 14 (Risorse economiche)	
<p>L'associazione può trarre le <i>risorse economiche</i>, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da <i>fonti diverse</i>, quali:</p>	
proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto	
contributi da parte di Enti pubblici e privati	
donazioni, erogazioni e lasciti diversi	
proventi da attività di raccolta fondi	
rendite patrimoniali	
quote sociali	
quote straordinarie	
attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del	
Terzo settore	
ART. 15 (Bilancio di esercizio)	
L'associazione deve redigere il <i>bilancio di esercizio</i> annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
Esso è <i>predisposto</i> dall'Organo di amministrazione, viene <i>approvato</i> dalla	
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
e <i>depositato</i> presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	12

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, previa domanda all'Organo di amministrazione.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

	L'attività dei volontari <i>non può essere retribuita</i> in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere <i>rimborsate</i> dall'associazione soltanto le <i>spese</i>	
	<i>effettivamente sostenute e documentate</i> per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di	
	amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo <i>forfetario</i> .	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117	
	La qualità di volontario è <i>incompatibile</i> con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'associazione.	
	ART. 18 (Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo o di altra natura, <i>anche dei propri associati</i> , solo quando	
	ciò sia <i>necessario</i> ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale	
	e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il <i>numero</i> dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al	
	5% del numero degli associati.	
	ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di <i>scioglimento</i> dell'associazione, il <i>patrimonio residuo</i> è devoluto,	
	previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da	
	quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge,altri	
	enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena	
		14

operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ATTO REGISTRATO IL 09.11.2018 AL N. 8120

**ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPAGNIA TEATRALE DEL LEGAME**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre si sono riuniti i Sigg.

-**LOCCHI Daniele**, nato a Firenze il 10/08/1954 ed ivi residente via di Montughi n.23 cf: LCCDNL54M10D612C;

-**LAMURAGLIA Daniele Onofrio**, nato a Chene-Bougeries (Svizzera) il 18/12/1961 e residente a Firenze via Pietro Grocco n.2 cf: LMRDLN61T18Z133Z;

-**LOCCHI Leonardo**, nato a Firenze l'11/05/1958 e residente a Montespertoli (FI) via Pacinotti n.30 cf: LCCLRD58E11D612K;

Gli scopi, l'ordinamento interno, l'amministrazione e i contributi degli associati, sono regolati nello statuto che firmato dai sottoscritti viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Lo statuto prevede la democraticità della struttura, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa; il perseguimento di finalità non lucrative e il divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione; l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ai fini di pubblica utilità; l'obbligo di redigere un rendiconto annuale; la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti. E'

garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, in particolare per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione.

I presenti chiamano a presiedere l'Assemblea il sig. Locchi Leonardo , il quale chiama il sig. LaMuraglia Daniele Onofrio a svolgere le funzioni di segretario.

Essi nominano un Consiglio Direttivo composto da n° 3 (tre) consiglieri nelle persone dei signori sopra generalizzati che procedono al conferimento delle cariche sociali ed eleggono:

Presidente	Locchi Daniele
Vice presidente	LaMuraglia Daniele Onofrio
Segretario	Locchi Leonardo

Tutti accettano le cariche rispettivamente attribuite e dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

Il Presidente viene delegato dai presenti a svolgere tutte le pratiche necessarie perché l'Associazione abbia la sua giuridica esistenza ed autorizzato ad compiere tutte le pratiche occorrenti compresa la registrazione del presente atto in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

f.to Locchi Daniele

f.to LaMuraglia Daniele.

f.to Locchi Leonardo

**ALL. "A" STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPAGNIA TEATRALE DEL LEGAME**

Articolo 1

Nello spirito della costituzione repubblicana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e segg. c.c., e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del terzo settore" è costituita un'Associazione culturale con sede legale in Firenze via Masaccio n. 256 che assume la denominazione **Compagnia Teatrale del Legame** che sarà integrata con Compagnia Teatrale del Legame Ente del Terzo Settore" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e non persegue finalità lucrative: fondamento dell'attività associativa è il volontariato.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 3

l'Associazione si propone di promuovere la produzione e la fruizione dell'Arte in tutte le sue forme.

Per perseguire questo scopo potrà quindi:

a) realizzare le più svariate ed originali forme di spettacolo che vadano nella direzione di portare al pubblico le espressioni artistiche contemporanee.

b) produrre spettacoli teatrali, musicali, recitals, performance d'arte varia, letture, conferenze, dibattiti e pubblici incontri. Sia per singoli eventi in rassegne strutturate.

c) Promuovere la fruizione e la conoscenza dell'Arte anche attraverso laboratori seminari e workshop atti ad approfondire e a insegnare le tecniche di sviluppo della capacità artistiche dei partecipanti.

d) realizzare iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale.

e) affiancare Enti ed istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico;

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o

internazionali che abbiano per scopo la promozione e lo sviluppo e la valorizzazione teatrale;
Per l'attuazione dei propri scopi, potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'associazione effettuare tutte le attività commerciali relative allo svolgimento delle proprie attività artistiche, come la gestione di punti di somministrazione e ristoro sia in forma episodica che in quella continuativa, ricerca sponsorizzazioni, vendita materiale prodotto o acquistato, e simili.

Articolo 4

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5

L'Associazione si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e i proventi di gestione;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche;

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;

regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel Registro dei verbali delle Assemblee dei soci" rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto Costitutivo, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

